



Prot. N. 81316/ 2011

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

OGGETTO: ASET SPA , DISCARICA DI MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU) - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI TRITOVAGLIATURA DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI (OPERAZIONE R4), AI SENSI DEL D.LGS.N. 152/2006 TITOLO III BIS - ART.29 - NONIES AIA - ART.20 E ART.208 - DGRM N.1547 DEL 05.10.2009. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

PROP. N. 541 DEL 15/06/2011

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di installazione e utilizzo di un nuovo impianto mobile di tritovagliatura, attività (R4 – riciclaggio e recupero dei metalli e composti metallici) presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Monteschiantello nel Comune di Fano – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc. Monteschiantello di Fano**

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

- Visto l'art. 5 della legge n. 241/90;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;.

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *"Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 29006, n. 152)"*;

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

- la nota Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009;
- la nota del Ministero dell’Ambiente del 26 giugno 2009;
- la Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;
- l’articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il quale prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo opportuno trattamento fissando, inizialmente, al 16 luglio 2005, il termine oltre il quale non sarebbe stato più consentito conferire in discarica i rifiuti non trattati;
- che la stessa Regione Marche, mediante la summenzionata Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009, aveva richiesto la proroga per le discariche che debbono dotarsi di attrezzature dedicate al trattamento mediante tritovagliatura, al fine di ottemperare pienamente alla vigente normativa;
- che entro la data del 31 dicembre 2009, l’ente gestore doveva presentare istanza conforme all’allegato 5° “Articolo n. 208, comma 15 del Decreto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile”, allo scopo di entrare in possesso, dopo apposita procedura amministrativa, dell’autorizzazione ordinaria ai sensi del decreto Legislativo 152/06, contestualmente all’accensione delle procedure d’appalto;
- che l’impianto di tritovagliatura si configura come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questa particolare forma di trattamento fisico, oltre ad essere finalizzata alla riduzione del volume dei rifiuti, separerebbe anche alcune frazioni merceologiche quali, appunto, i metalli;
- che in relazione alla data di scadenza, rappresentata, dal 31 dicembre 2009, la Provincia di Pesaro – Urbino, su richiesta degli enti gestori, convocava in data 3 novembre 2009, apposito Tavolo Tecnico, con specifico e motivato riferimento alle seguenti norme: nota Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009, la nota del Ministero dell’Ambiente del 26 giugno 2009, Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;
- che, nel corso del suddetto tavolo Tecnico si stabiliva quanto integralmente estratto dal verbale di tavolo tecnico ed ivi riportato:
- *In particolare le discariche che dovranno dotarsi dell’impianto di pre-trattamento sono:*
 - ❖ **Discarica di Monteschiantello di Fano;**
 - ❖ *Discarica di Ca’ Rafaneto di Barchi;*
 - ❖ *Discarica di Ca’ Asprete di Tavullia;*

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

❖ *Discarica di Ca' Lucio di Urbino.*

Entro il 31/12/2009 dovrà essere presentata l'istanza da parte degli enti gestori secondo l'allegato 5A "Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile", riportato nella modulistica per il rilascio delle autorizzazioni ordinarie ai sensi del D.Lgs 152/06 di competenza provinciale, contestualmente alle procedure di appalto al fine di dimostrare la volontà di adottare tale impianto. L'impianto di tritovagliatura potrebbe essere configurato come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questo trattamento fisico oltre ad essere finalizzato alla riduzione del volume dei rifiuti, separa anche alcune frazioni merceologiche, quali i metalli. Tuttavia sarà cura degli enti gestori presentare un layout che contenga le procedure gestionali e le modalità operative da adottare in maniera comune per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del D.Lgs 152/06. Contestualmente all'istanza dovrà essere verificato se il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui alla L.R. 7/2004.

- che nelle more dell'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue successive modifiche ed integrazioni, in vista dell'applicazione dell'articolo 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), la Provincia di Pesaro – Urbino rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale, mediante Determinazione Dirigenziale n. 1778 del 7 luglio 2010, avente ad oggetto "ASET S.p.A. Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di Monteschiattello di Fano (PU). Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L.R. 7/04 – L.R. 6/07) ;

- che la summenzionata Determinazione n. 1778/2010, costituendo atto omnicomprensivo di tutte le autorizzazioni da questo sostituite ed in questo assorbite, non può che sublimare la prevista autorizzazione unica di cui all'articolo 208, nel contesto dell'autorizzazione integrata ambientale, la quale, prevede nell'attuale assetto normativo, il concetto di *modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'autorizzazione* di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, in luogo dell'articolo 208 del Decreto medesimo;

- il principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

responsabile del procedimento) di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;

- il *principio di ragionevolezza* espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui, l'azione amministrativa, ben oltre il mero rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, esprimendosi con piena adesione ai dati di fatto ed agli stessi interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri concepiti dalla stessa Pubblica Amministrazione.

- il *procedimento amministrativo* è da considerarsi come l'insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi tra loro) che, nonostante la loro eterogeneità ed autonomia, risultano preordinati allo stesso fine e, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di un determinata fattispecie;

- il *divieto di aggravamento del procedimento* (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) il quale rappresenta un criterio di alta rilevanza amministrativa oggi formalmente e sostanzialmente esplicito nella seguente enunciazione: "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

- il menzionato *divieto di aggravamento del procedimento* transita da una *concezione meramente procedimentale* ad una più articolata *concezione funzionale del procedimento medesimo* per la quale, quest'ultimo, non rappresenta più un semplice nesso causale tra una serie consequenziale di atti ma si sublima in una sintesi di essi, ove risulta privilegiato il momento di verifica e valutazione degli interessi reali in svolgimento tanto da giungere ad una approfondita conoscenza dei passaggi istruttori potenzialmente ed inutilmente gravanti che, di conseguenza, potrebbero costituire una percepibile opposizione al naturale ed efficace svolgimento dei fini.

- che relativamente al richiamato principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico, di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace e che in tale specifico contesto risulterebbe possibile provvedere ad una efficace convergenza degli atti sin qui espressi (sospesi ed efficaci) al fine di promuovere un percorso amministrativo finalizzato all'integrazione finale dei dati in possesso;

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

- che in ossequio al predetto *divieto di aggravamento del procedimento* (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) secondo il quale “*la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*”, risulta possibile predisporre l'attività organizzativa dell'ente, in relazione all'economicità degli atti ed alla loro riproduzione nel contesto modulare della conferenza dei servizi convocabile ai sensi dell'articolo 208;
- che l'applicazione dell'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, in luogo dell'articolo 208 del Decreto medesimo, consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l'operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
- dato, pertanto atto, che la transizione dall'iniziale riferimento legislativo rappresentato dall'articolo 208, all'attuale applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contemplata al Titolo III – bis dello stesso Decreto di riferimento (articolo 29 – nonies) permette, senza soluzione di continuità alcuna, l'applicazione del criterio di *non aggravamento del procedimento* in quanto le fasi procedurali ed amministrative affrontate dal soggetto istante hanno pienamente corrisposto ai requisiti contemplati dai citati articoli di legge, secondo i più garantiti principi di equipollenza;
- che la trasmutazione dell'articolo 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), in articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 152/2006, coniuga organicamente i predetti criteri di: *divieto di aggravamento del procedimento, di buon andamento, e di ragionevolezza* della pubblica azione, e ciò coerentemente con una visione moderna del modello amministrativo in linea con l'evoluzione della normativa e della società;
- che il *principio di ragionevolezza* espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241) ed ivi applicato, è assunto a principale punto di riferimento nei confronti del quale volge l'operato di questa amministrazione, asseverato che il mero rispetto delle prescrizioni normative qualora si ponga in contrasto o contraddizione con gli ultronei e consolidati criteri di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, deve temperarsi ed adeguarsi ad un superiore ed ineludibile *canone di razionalità operativa*, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, potendosi così esprimere in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi medesimi emersi nel corso dell'istruttoria specifica, coerentemente con le premesse ed i criteri concepiti da questa stessa Pubblica Amministrazione.
- che in relazione al suddetto *principio di ragionevolezza*, la presente determinazione allinea i propri contenuti ai dettami della normativa afferente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

Ambientale garantendo il rispetto della matrice ambientale e territoriale interagente con l'impianto autorizzato;

- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. *Di autorizzare l'allocazione e l'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura dedicato alla seguente fase lavorativa: operazione di recupero R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici – allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e necessario alla effettuazione delle previste attività di pre – trattamento dei rifiuti in ingresso, presso la discarica di Monteschiattello di Fano (nell'ambito delle modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009), a favore del soggetto qui specificato: ‘*

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc. Monteschiattello di Fano**

2. Della presente determinazione viene data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al **Controllo della Regolarità Amministrativa** in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;;

Determinazione n. 2947 del 03/11/2011

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
5. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/MB

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2947 del 03/11/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)”;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”.

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento);

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

- la nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009;

- la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009;

- la Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

- l'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il quale prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo opportuno trattamento fissando, inizialmente, al 16 luglio 2005, il termine oltre il quale non sarebbe stato più consentito conferire in discarica i rifiuti non trattati;
- che la stessa Regione Marche, mediante la summenzionata Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009, aveva richiesto la proroga per le discariche che debbono dotarsi di attrezzature dedicate al trattamento mediante tritovagliatura, al fine di ottemperare pienamente alla vigente normativa;
- che entro la data del 31 dicembre 2009, l'ente gestore doveva presentare istanza conforme all'allegato 5, articolo n. 208, comma 15 del Decreto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile", allo scopo di entrare in possesso, dopo apposita procedura amministrativa, dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, contestualmente all'accensione delle procedure d'appalto;
- che l'impianto di tritovagliatura si configura come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questa particolare forma di trattamento fisico, oltre ad essere finalizzata alla riduzione del volume dei rifiuti, separerebbe anche alcune frazioni merceologiche quali, appunto, i metalli;
- che in relazione alla data di scadenza, rappresentata, dal 31 dicembre 2009, la Provincia di Pesaro – Urbino, su richiesta degli enti gestori, convocava in data 3 novembre 2009, apposito Tavolo Tecnico, con specifico e motivato riferimento alle seguenti norme: nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009, la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009, Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

Considerato,

- che l'impianto approvato rappresenta una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica di che trattasi, in quanto finalizzato al raggiungimento di un più elevato grado di gestionalità interna all'impianto;
- che le operazioni di tritovagliatura, in relazione alla loro comprovata non sostanzialità (riscontrata ai sensi delle procedure di verifica prescritte dall'art. 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) comportano, ben altrimenti, un ulteriore grado di miglioramento gestionale contribuendo, di conseguenza, alla conseguente mitigazione degli impatti ambientali già esistenti;
- che, pertanto, l'applicazione e l'esercizio della fase di tritovagliatura *non necessita di garanzie finanziarie specifiche* in quanto, oltre alle menzionate ragioni di natura tecnologico - strutturale, si configura come operazione implementata all'interno *sia dell'intero sistema gestionale* (costituito dal complesso produttivo denominato discarica), sia del corpo normativo, (quest'ultimo rappresentato dalla stessa Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale già contempla l'adozione

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

di apposite garanzie fidejussorie valenti proprio per l'intero sistema impiantistico e già da tempo operante;

- che in relazione alla data di scadenza, rappresentata, dal 31 dicembre 2009, la Provincia di Pesaro – Urbino, su richiesta degli enti gestori, convocava in data **3 novembre 2009, apposito Tavolo Tecnico**, con specifico e motivato riferimento alle seguenti norme: nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009, la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009, Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

- che, nel corso del suddetto tavolo Tecnico si stabiliva quanto integralmente estratto dal verbale di tavolo tecnico ed ivi riportato: *“ In particolare le discariche che dovranno dotarsi dell'impianto di pre-trattamento sono: Discarica di Ca' Rafaneto di Barchi; Discarica di Monteschiantello di Fano; Discarica di Ca' Asprete di Tavullia; Discarica di Ca' Guglielmo di Cagli; Discarica di Ca' Lucio di Urbino. Entro il 31/12/2009 dovrà essere presentata l'istanza da parte dei enti gestori secondo l'allegato 5A “Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile”, riportato nella modulistica per il rilascio delle autorizzazioni ordinarie ai sensi del D.Lgs 152/06 di competenza provinciale, contestualmente alle procedure di appalto al fine di dimostrare la volontà di adottare tale impianto. L'impianto di tritovagliatura potrebbe essere configurato come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questo trattamento fisico oltre a essere finalizzato alla riduzione del volume dei rifiuti, separa anche alcune frazioni merceologiche, quali i metalli. Tuttavia sarà cura degli enti gestori presentare un layout che contenga le procedure gestionali e le modalità operative da adottare in maniera comune per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del D.Lgs 152/06. Contestualmente all'istanza dovrà essere verificato se il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui alla L.R. 7/2004;*

- il **documento d'istanza** denominato: “Discarica per rifiuti non pericolosi di Fano – Loc.Monteschiantello – Presentazione istanza per: Impianto mobile di trattamento rifiuti – ex art.208 c.15 – D.Lgs.n.152/2006) Prot.Aset n.10279 del 28.12.2009 assunto agli atti con Ns.Prot.n. 83964 del 29.12.2009, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;

- il **Tavolo Tecnico svoltosi in data 3 febbraio 2010**, avente ad oggetto: *“Impresa richiedente A.S.E.T. S.p.a. – Verbale Tavolo Tecnico in merito all'autorizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura presso la Discarica di Monteschiantello di Fano (PU). Articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

- che il suddetto Tavolo Tecnico concludeva i propri lavori fornendo parere positivo alla concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, fermo restando la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ed essendosi riservato di convocare apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

definitiva del progetto, la quale avrebbe comunque dovuto previamente acquisire le risultanze dell'assoggettabilità alla V.I.A. medesima;

- che, all'interno dell'endoprocedimento dedicato alla valutazione della predetta assoggettabilità la Ditta A.S.E.T. S.p.A., in qualità di ente gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi di Monteschiantello di Fano , mediante nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro – Urbino (con prot. n. **51319 del 29.07.2010** – Servizio 4.1 urbanistica – Pianificazione territoriale VIA – Aree protette) *presentava richiesta di valutazione della sostanzialità delle modifiche apportate*, ai sensi dell'Allegato IV, punto 8, lettera “t” del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e in ossequio alle modalità indicate al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1600/2004 “*linee guida generali per l’attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A.*” di cui alla *Legge Regionale n. 7/04 e ss.mm.ii.*”;

- che le modifiche che si dovevano apportare al complesso della Discarica di rifiuti non pericolosi, esistente e funzionante in località Monteschiantello di Fano sono relative all'introduzione nell'ambito del perimetro della discarica, di un (1) impianto di tritovagliatura di rifiuti urbani;

- che il *Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale VIA – Aree Protette* mediante nota prot. n. **88834 /2010 del 31 dicembre 2010**, avente ad oggetto: “Ditta A.S.E.T. S.p.A. – Valutazione della sostanzialità delle modifiche alla discarica esistente di Monteschiantello relativa all’inserimento di un impianto di tritovagliatura – Località Monteschiantello – FANO – Comunicazione” asseverava la **NON SOSTANZIALITA'** delle modifiche introdotte dall'inserimento dell'impianto di tritovagliatura nell'area di discarica, nel solo caso in cui l'impianto medesimo non risultasse sottoposto a traslazioni presso altri luoghi, alterando in tal modo la valutazione complessiva degli impatti generati dal tritovagliatore nel sito inizialmente individuato;

- **la Conferenza dei Servizi del 23 febbraio 2011** durante la quale, in merito agli esiti della istruttoria prodotta dai competenti uffici provinciali ed ai sensi delle procedure di verifica prescritte dall'art.20 del D.Lgs n.152/2006, le modifiche apportate alle discariche di Cà Rafaneto in Barchi, **Monteschiantello (Fano)** e Cà Asprete (Tavullia) risultano caratterizzate da non sostanzialità

- **il Tavolo Tecnico del 5 aprile 2011** dedicato alla possibilità di giungere ad una concertazione di provvedimenti miranti ad una gestione comunemente condivisa della gestione dei rifiuti non pericolosi nelle discariche (attività D1 e R4) in attinenza alle modalità prescritte per la tracciabilità della movimentazione degli stessi, così come indicato dal sistema SISTRI. In sostanza, il tavolo Tecnico mirava alla semplificazione ed ottimizzazione degli adempimenti relativi alla registrazione di particolari codici di rifiuto, in entrata ed in uscita, nell'ambito degli adempimenti informatizzati imposti ai gestori. La precedente Conferenza dei Servizi organizzata sul medesimo tema in data 23.02.2011 ed una successiva nota scritta, trasmessa da ASET SpA con Prot.n.3386 del 10.03.2011 a firma del Dott.G. Mattioli avevano inquadrato la problematica, evidenziando incongruenze

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

nell'ambito della gestione della piattaforma SISTRI, con particolare riguardo all'intersezione tra le attività R4 e D1 internamente alle discariche. Era dunque maturata la proposta di razionalizzare la registrazione in entrata dei rifiuti direttamente come D1 attività dalla quale si dovrà prevedere un solo flusso in uscita corrispondente al materiale metallico recuperato. A tal fine, risultava opportuno discutere i margini temporali di applicazione del provvedimento alternativo al SISTRI e le specifiche tecnico-amministrative dell'intervento nell'ambito dell'inquadramento normativo vigente (Art. 208 comma 15, del D.Lgs.n.152/2006, e parte II, titolo III-bis dello stesso decreto in relazione all'AIA);

- la **Conferenza dei Servizi** svoltasi in data **10 maggio 2011** (prot. n. 38700/2011 del 20 maggio 2011), avente ad oggetto "Conferenza dei Servizi conclusiva sulle problematiche inerenti gli impianti mobili di tritovagliatura e applicabilità della piattaforma SISTRI nelle discariche di rifiuti non pericolosi. Articolo 208 – comma 15 – Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. – Titolo III bis";

- che la suddetta Conferenza dei Servizi concludeva i propri lavori esprimendo **parere positivo** relativamente alla realizzazione dell'impianto di tritovagliatura a suo tempo presentato;

- tenuto conto della seguente

B) SINTESI PRESCRITTIVA

A) l'attività di pre – trattamento (tritovagliatura) deve rispettare i contenuti e le modalità richiamate e indicate al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 "Linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004);

B) l'attività di pre – trattamento (tritovagliatura) deve rispettare i contenuti e le modalità richiamate e indicate nella comunicazione di NON SOSTANZIALITA' rilasciata dall'Autorità Competente in data 31 dicembre 2010 (Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale VIA – VAS della Provincia di Pesaro – Urbino), con precipuo riferimento Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 "Linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004);

C) l'attività di pre – trattamento (tritovagliatura) deve interessare i rifiuti classificabili come urbani secondo l'origine ed indifferenziati quanto a caratteristiche composizionali, escludendo i rifiuti inadatti alla fase di triturazione, i Rifiuti Speciali non pericolosi ed i Fanghi;

D) l'attività di pre - trattamento (tritovagliatura) può avvalersi della valutazione di **NON SOSTANZIALITA'** (rilasciato dall'Autorità Competente relativamente alle indicazioni dell'articolo 20 del decreto Legislativo 152), solamente se condotta all'interno del perimetro della discarica

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

senza che si dispongano spostamenti o delocalizzazioni dell'impianto di trattamento presso altri luoghi;

E) in caso di spostamento delocalizzazione dell'impianto in altri siti, l'ente gestore deve sottoporre la modifica ad una nuova verifica di assoggettabilità ai sensi della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 attendendone gli esiti da parte dell'Autorità Competente;

F) considerate le problematiche applicative attinenti la gestione della piattaforma informatica e dei dati di conferimento dei rifiuti (SISTRI) ancora di fase di implementazione (la cui applicazione al momento è prevista a far data dal 9 febbraio 2012), con particolare riguardo all'intersezione tra le attività R4 e D1 internamente alle discariche, **si dispone un periodo transitorio di mesi sei (6) a partire** dalla data di effettiva applicazione del sistema SISTRI, **ENTRO IL QUALE i flussi di entrata potranno essere registrati direttamente come attività D1 (attività dalla quale si dovrà prevedere un solo flusso in uscita corrispondente al materiale metallico recuperato).** **Al termine di tale periodo transitorio di mesi 6 (e non oltre) le registrazioni dovranno comunque essere eseguite considerando la presenza dell'impianto R4.**

G) le attività di pre – trattamento mediante tritovagliatura dovranno avere inizio entro e non oltre il 1° gennaio 2012;

Visto,

- l'elenco degli elaborati riportato **nell'Allegato "A"** alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

- le conclusioni della *Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10 maggio 2011;*

- l'**Allegato "B"** alla presente Determinazione il quale riporta il testo verbale della *Conferenza dei Servizi conclusiva, svoltasi in data 10 maggio 2011*, da considerarsi parte integrante della determinazione medesima;

- **Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;**

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

PROPONE

1. di autorizzare l'allocazione e l'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura dedicato alla seguente fase lavorativa: operazione di recupero R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici – allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e necessario alla effettuazione delle previste attività di pre – trattamento dei rifiuti in ingresso, presso la discarica di Monteschiattello di Fano (nell'ambito delle modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009), a favore del soggetto qui specificato: ‘

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 Fano**

Sede impianto: **Loc. Monteschiattello di Fano**

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2947 del 03/11/2011

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

DOCUMENTO 1. **Istanza** avente ad oggetto: Articolo 208, comma 15 del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile.

DOCUMENTO 2. **Oneri istruttori** (riferimento: sportello regionale 008y – data operazione: 23.12.2009 - causale: oneri istruttori D.vo 152/06 gestione rifiuti – cro: 85702073512 – importo: 600,00).

DOCUMENTO 3. **Relazione Tecnica**. Impianto mobile per il recupero dei rifiuti. Operazione r 4 – riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (Dlgs. 152/2006 – Art. 208 c. 15) Revisione 0.0. Data Dicembre 2009.

DOCUMENTO 4. **Relazione Tecnica**. Valutazione del rumore prodotto durante l'esercizio del trituratore DOPPSTADT DW Bison 2560. D9iscarica di Monteschiantello. Comune di Fano. 3 dicembre 2009.

DOCUMENTO 5. **Piano di Gestione Operativa**. ELENCO CODICI CER AMMISSIBILI. Elaborato PGO/02. data 12.11.07. Revisione 2.0.

DOCUMENTO 6. **Notizie generali A.S.E.T. S.p.A.**

DOCUMENTO 7. **Statuto della Società per Azioni A.S:E.T. S.p.A.**

DOCUMENTO 8. **Visura camerale**.

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

1. Tavola 01. **Stato di fatto – Inquadramento territoriale**.
2. Tavola 2. **Stato di progetto – Planimetria piazzale di triturazione**.

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI

1. DOCUMENTO 1. **Valutazione di sostanzialità della modifica**. Richiesta di chiarimenti n. 51319 del 29 luglio 2010 (ottobre 2010).

2. DOCUMENTO 2. **Valutazione di sostanzialità della modifica**. Relazione tecnica descrittiva (maggio 2010).

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2947 del 03/11/2011

ALLEGATO "B"

ESTRATTO

PROT. 38700 /2011

Pesaro, 20.05.2011

OGGETTO: Verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva sulle problematiche inerenti gli impianti mobili di tritovagliatura e applicabilità della piattaforma SISTRI nelle discariche di rifiuti non pericolosi . (Art.208- comma 15. D.Lgs.n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. - Titolo III bis, D.lgs.n.152/2006) . **Data della conferenza 10 maggio ore 10.30 Sala Volpini - Pesaro**

VERBALE della CONFERENZA DEI SERVIZI

Sono presenti all'incontro:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

- Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati: Dott. Massimo Baronciani;
- Funzionario Ufficio 4.3.3.1- Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore.

- Marche Multiservizi S.p.a.:

- Ing. Renato Testalunga (Direttore tecnico discarica di Cà Asprete – Tavullia);
- Ing. Daniela Ugolini (Responsabile tecnica e amministrativa discarica di Cà Asprete – Tavullia).

- Aset S.p.a.:

- Direttore Tecnico Discarica Monteschiantello di Fano: Dott. Sandro De Rosa;
- Resp.Amministrativo Area Servizi Ambientali : Sig.Giuliano Tombari;

- Comune di Barchi:

- Sindaco del Comune e Presidente dell'Unione Roveresca: Sauro Marcucci
- Geol. Francesco Giambartolomei (Responsabile tecnico e amministrativo Discarica di Cà Rafaneto);

Il punto focale dell'incontro verte su caratteristiche di interdisciplinarietà tra problematiche sinergiche, relative all'applicazione delle procedure inerenti la piattaforma SISTRI, nell'ambito delle modalità di gestione degli impianti di tritovagliatura di rifiuti non pericolosi (R4), all'interno delle strutture di discarica (D1). Alla luce degli elementi decisivi assunti nel corso delle precedenti riunioni, **C.d.S. del 23.02.2011** , (da cui nota ASET Prot.n. 3386 del 10.03.2011) e tavolo tecnico del **05.04.2011**, la conferenza, di cui con il presente verbale se ne riportano gli esiti, intende assumere decisioni comunemente condivise, al fine di concludere l'azione amministrativa nel modo più efficace, nel contesto dell'inquadramento normativo vigente (Art. 208 comma 15, del D.Lgs.n.152/2006, e parte II , titolo III-bis dello stesso decreto in relazione all'AIA).

La Conferenza dei servizi ha inizio alle ore 11.00.

Baronciari: apre i lavori della conferenza introducendo tematiche legate alla gestione degli impianti di tritovagliatura nell'accezione normativa R4, relativamente alla verifica di assoggettabilità di cui al disposto combinato degli artt. 10 e 20 del D.lgs 152/2006 ed in riferimento agli obblighi imposti dalle DGRM n.689/2009 e n.1600/2004. Inquadra quindi la problematica nel contesto semantico della riduzione degli impatti sull'ambiente e della tutela delle aree di discarica in cui sono posizionati. Accenna poi a problematiche relative alla sicurezza degli ambiti di lavoro ed alla protezione degli addetti da effetti causati dalle lavorazioni R4 negli impianti di triturazione, citando i rischi dovuti principalmente alla proiezione di schegge e produzione di rumori impattanti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ricorda inoltre che nel precedente tavolo tecnico del 05.04.2011 si era convenuta una possibile soluzione per la semplificazione della gestione in ambito SISTRI delle movimentazioni di rifiuti R4 e D1, acquisendo in merito parere favorevole espresso in un secondo tempo dal Dott. Mariani M. del Dip.Arpa di Pesaro. Cita inoltre la pratica, suggerita nel contesto del diritto amministrativo, della "*conversione amministrativa*" mediante la quale l'Ente attuerà la confluenza dei principi autorizzatori dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/2006 nell'alveo normativo di competenza delle AIA, nel contesto delle modifiche non sostanziali che contemplan l'aggiornamento dell'autorizzazione. Traccia quindi un quadro sintetico dei contenuti della determinazione dirigenziale che produrrà effetti normativi e di autorizzazione in merito alla problematica discussa.

Chiarisce su istanza dell'Ing. Testalunga in merito alla modalità della conversione amministrativa, nell'ambito del concetto legislativo definito "*Tempus regit actum*", ai sensi del quale la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata, quanto a presupposti di fatto e giuridici, al momento della sua adozione, con riferimento all'effetto della validità dell'art.208 (Dlgs.152/06), rispetto al subentrare della norma AIA. Evidenzia che la ratio dell'intervento deve comunque attenersi ai dettami degli artt. 177 e 178 del Dlgs. 152/2006, in materia di tutela dell'ambiente.

A seguire approfondisce ed esplica concetti legati alle operazioni di ricopertura temporanea e/o giornaliera presso le discariche, in seno alla disputa sorta relativamente all'applicazione delle operazioni R5 e D1, basandosi su elementi decisionali e normativi già assunti in precedenti tavoli tecnici.

Gianbartolomei: riporta la tematica della discussione su problematiche legate all'utilizzo del sistema SISTRI in riferimento all'interpretazione delle operazioni R4 e D1, nel contesto delle movimentazioni in ingresso presso le discariche.

Sintesi delle fasi immediatamente successive a cura del redattore:

Su tale spinta si innesca un confronto che vede partecipare i presenti (**Tombari, Gianbartolomei, De Rosa e Baronciari**) con argomentazioni inerenti contenuti tecnici già discussi nel tavolo tecnico del 05.04.2011 e formalizzati nelle finalità, da apposita nota ASET citata in premessa, con conseguente parere del Dott.Mariani M. (ARAPM). Viene dunque ribadita l'azione avente per obiettivo la proposta di proroga dei tempi di registrazione dell'attività R4 (contesto SISTRI) fino alla data del 31.12.2011, con opzione, contemplata dall'atto autorizzatorio di prossima emissione, di un ulteriore slittamento del termine legato all'effettiva attivazione della piattaforma informatica. Il termine vigente per l'inizio della fruizione dell'interfaccia SISTRI è tuttora quello fissato per il 01.06.2011.

De Rosa: Ritiene plausibile l'introduzione di un periodo di sperimentazione e rodaggio delle pratiche proposte, in quanto alternative alle prescrizioni SISTRI, almeno fino alla data fissata per il 31.12.2011. Verificate a seguito di ciò le condizioni di fattibilità della ricongiunzione con le pratiche SISTRI si potrà valutare l'esigenza di una nuova proroga oppure il ripristino della registrazione delle operazioni R4. Le specifiche tecniche del periodo di congiuntura, prosegue, potrebbero essere introdotte nell'atto autorizzatorio. La fase valutativa potrebbe produrre risultati entro la fine di novembre o inizio dicembre c.a., momento utile per stabilire un ulteriore deferimento del termine discusso, per dare inizio alle iscrizioni con modalità R4 a partire dalla data del 01.01.2012.

Determinazione n.2947 del 03.11.2011

Testalunga: ritiene necessario un periodo di verifica sull'attendibilità e praticabilità delle operazioni inerenti la piattaforma SISTRI nel contesto della movimentazione in discarica, al fine di evitare ulteriori proroghe successive alla data del 31.12.2011. Al fine di adottare modalità di attivazione di eventuali periodi di sperimentazione con triturazione dei rifiuti, propone al fine di rendere trasparente l'intervento, l'istituzione di pratiche assimilabili ad un iter tecnico - amministrativi di messa a regime e messa in esercizio dei tritovagliatori. Tale soluzione potrebbe anche comportare il sopralluogo di Provincia od Arpa nel corso dell'esecuzione dei test di prova su attività R4. Comunica inoltre che a livello nazionale l'applicazione del sistema SISTRI, fissata nuovamente per la data del 01.06.2011, potrà avere impulso o stasi in funzione degli esiti delle prove di accesso-registrazione e assistenza SISTRI, denominate click day fissate per il giorno 11.05.2011.

Baroncini: propone prassi aziendale da parte dei gestori di discarica che contempli la richiesta di un nulla osta da parte dell'Ente in funzione dell'inizio e dichiarazione delle fasi di prove propedeutiche delle operazioni di triturazione dei rifiuti. Precisa inoltre che le attività R4 sono tuttora contenute nelle specifiche tecniche riguardanti le attività già autorizzate presso le discariche. Non ritiene dunque opportuno avviare modalità di messa in esercizio e/o messa a regime che risulterebbero di appesantimento sia per l'Amministrazione che per i gestori. Tuttavia ritiene necessaria una comunicazione da parte dei gestori in ordine all'istituzione dei periodi di valutazione e prova dei tritovagliatori.

De Rosa: riassume i contenuti trattati specificando le esigenze dei gestori presenti, nel contesto delle prescrizioni autorizzatorie, ai sensi delle quali l'atto, potrà contenere indicazioni normative necessarie a legittimare un periodo transitorio all'interno del quale eseguire test di prova e verifica delle azioni R4 nell'operatività della triturazione dei rifiuti e nelle iscrizioni delle stesse tramite SISTRI. Assevera quindi l'iter composto comunicazione- nulla osta - sopralluogo, in funzione dei periodi di osservazioni discussi.

CONCLUSIONI:

Baroncini: facendo notare la necessità di sollecitare risposte da parte delle Amministrazioni Comunali (Fano, Urbino e Tavullia) assenti alla conferenza benché convocate, ***chiude i lavori dell'incontro con l'approvazione dei progetti di realizzazione degli impianti di tritovagliatura, (operazione R4) a suo tempo presentati.*** Specifica poi che le tempistiche per l'attivazione della proroga SISTRI e per le modalità di esecuzione dei test di prova su R4, decorreranno con termini dettati dall'emanazione della Determina Dirigenziale di autorizzazione all'attività di tritovagliatura .

Alle ore 12.30 la Conferenza dei Servizi dichiara chiusi i lavori.

A seguito della mancata partecipazione alla C.d.S di cui sopra, si registra invio di fax da parte dell'U.O. Ambiente del Comune di Fano, a firma del Dott.Fossi G., recante motivazione per l'assenza e differimento per invio di eventuale parere scritto sugli argomenti dell'incontro.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE
(Dott. Giovanni Cassiani)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Massimo Baroncini

MB/gic